REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SILVI

Provincia di Teramo

==========

N° _____ di Rep.

CONTRATTO D'APPALTO

Oggetto: Lavori di completamento di pennelli e barriere sommerse

CUP: H32B26003220002

CIG: _____

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno _____ (_____) il giorno _____ (_____) del mese di _____, presso la Sede Municipale del Comune di Silvi (TE), in Via Garibaldi n.16,

Avanti di me Dr. _____, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

SONO COMPARSI I SIGNORI:

da una parte:

a)- Ing. Mario Cerroni Dirigente dell'Area 2 Tecnica, il quale interviene nel presente atto in nome e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta (P.I. 81000550673)

E

b)- Sig. _____ nato a _____ il _____, (C.F. _____) il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede a

_____, (P.I. e C.F. _____), che agisce quale impresa appaltatrice.

PREMESSO CHE:

- con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. ___ DEL _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "**Lavori di completamento di pennelli e barriere sommerse** " (**CUP: H32B26003220002**), che prevede una spesa complessiva di € 960'000,00, di cui € 685'614,00 come costo dei lavori oltre di oneri di sicurezza per € 18'778,39, ed € 255'607.61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determina del Responsabile di Area N. ___ del _____ è stata indetta la gara, per l'affidamento dell'appalto in parola, con ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, con invito di almeno 5 operatori economici, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 50 comma 4 e 108 del D. Lgs. 36/2023, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54, commi 1, del D. Lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, e con applicazione del "METODO A" dell'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023;

- con Determina del Responsabile di Area N. __ del _____, si stabiliva l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa _____ con il ribasso del _____ % e per il prezzo di € _____ e oltre € _____ per oneri sicurezza, per l'importo complessivo di € _____ oltre iva al __ %;

PREMESSO, ALTRESI'

- che sono state eseguite le verifiche prescritte al fine di rendere efficace l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi;

- che al presente appalto si applica il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 36/2023;

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto e documenti facenti parte integrante del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di: "**Lavori di completamento di pennelli e barriere sommerse" CUP: H32B26003220002**, alle condizioni risultanti dalla determinazione di aggiudicazione, offerta, dichiarazioni, elaborati grafici progettuali, relazione, piani di sicurezza, cronoprogramma e polizze di garanzia, debitamente sottoscritti, che si intendono allegati alla stessa, ancorché non materialmente e fisicamente uniti ma depositati agli atti della stazione appaltante.

2. Fanno invece parte del presente contratto, quale parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;

- l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 2 - Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta a Euro € _____ (_____/__), di cui:

a) Euro _____ per l’esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro _____ per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del _____ %.

2. L’importo del corrispettivo contrattuale, costituito dalla somma delle voci a) e b) è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.

3. Il contratto è stipulato “a misura”, per cui l’importo contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

4. Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, particolari condizioni di natura oggettiva determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3 per cento e comunque in misura pari al 90 per cento di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici individuati ai sensi dell’allegato II.2-bis del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 3 - Termini di esecuzione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **90 (novanta)** giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Appaltatore, di cui al Capitolato speciale d'appalto.

2. Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore si impegna alla esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle clausole previste nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto.

2. Il Legale Rappresentante della Società appaltatrice, a pena di risoluzione presente Contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 si impegna a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Silvi, che dichiara di ben conoscere ed accettare.

3. L'Appaltatore si obbliga inoltre a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subcontraenti, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connessa con l'esecuzione del

presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subappaltatori e/o subcontraenti di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 5 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato nei documenti di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro, sicurezza, assistenza e previdenza sociale.

2. L'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo il rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti dei propri lavoratori e di quelli delle eventuali imprese subappaltatrici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

3. L'Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore

assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

4. L'Appaltatore assume altresì l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Stazione Appaltante, il quale resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall'Affidatario. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.

5. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023.

7. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di

cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

8. Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

10. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, trovano altresì applicazione le disposizioni del C.S.A.

11. L'appaltatore dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 6 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione

1. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

2. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente alla Stazione

Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 7 - Modifica del contratto

1. Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. e dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

1.Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, dal Capitolato speciale d'appalto e dalla lettera di invito e disciplinare di gara. In particolare, si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

- _____

- _____.

2. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del POS di ciascuna impresa esecutrice, verificato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008, ferma restando l'osservanza del PSC.

3. Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro affidato. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

4. In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

5. L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

6. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione Appaltante revocherà l'autorizzazione.

7. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

8. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti.

9. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

10. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dall’allegato II.2-bis del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

11. Nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest’ultimo le disposizioni previste nell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

Articolo 9 - Contabilità e pagamenti

1. La contabilizzazione del corrispettivo contrattuale è effettuata secondo lo schema seguente, fatta salva l’anticipazione di cui all’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e nei limiti del 20% dell’importo di contratto:

- l’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al

maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, non inferiore a Euro 70.000,00.

2. L'anticipazione verrà corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio di esecuzione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 125 D. Lgs. 36/2023, all'Appaltatore che ne fa richiesta per le attività di esecuzione dei lavori.

3. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione sul corrispettivo previsto per l'esecuzione dei lavori a titolo di graduale recupero della medesima.

4. L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma.

5. Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al RUP che emette il certificato di pagamento nei termini di legge.

6. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, e trasmesso al RUP che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo.

7. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

8. Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il RUP emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

9. Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede

all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

10. Nei casi previsti dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

11. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori;

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

12. Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa conformità dell’opera;

- alla prestazione delle garanzie;

- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell’incidenza della mano

d’opera.

13. I pagamenti dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

14. L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l’ammontare residuo della garanzia definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione.

15. Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il CIG, il CUP, l’importo e l’impegno giuridico di spesa.

16. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

17. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 10 - Tracciabilità dei pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria del Comune di Silvi, esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto dedicato unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:

_____

_____

_____.

3. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

5. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

6. L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

7. L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

8. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 11 - Garanzie - Polizze assicurative

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto la società

appaltatrice ha prestato la garanzia definitiva di euro _____ rilasciata da _____ col n. _____ del _____, agli atti dell'Area 2 Tecnica Servizio Lavori Pubblici.

2. Tale garanzia, come sopra costituita, verrà svincolata nei modi e termini previsti dall'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023.

3. L'Appaltatore ha, altresì, stipulato polizza assicurativa di euro _____ rilasciata da _____ col n. _____ del _____, agli atti dell'Area 2 Tecnica Servizio Lavori Pubblici, che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze della progettazione esecutiva, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La somma assicurata corrisponde all'importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro per sinistro. Tale polizza prevede che "tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, quando presenti in cantiere".

Per detta polizza assicurativa valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 12 - Penali

1. La penale da applicarsi per ritardi nell'ultimazione dei lavori (comprensiva della spesa di assistenza) resta stabilita nella percentuale dell'1 per mille (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.

2. La penale contrattuale non può, comunque, superare complessivamente il 10 (dieci) per cento dell'importo netto contrattuale.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

2. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 122 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi posti dal presente contratto in materia di subappalto;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicarne la funzionalità;

- mancata ripresa o prosecuzione dei lavori nel termine assegnato dal direttore dei lavori;

- la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

- ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;

- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto;

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.lgs. n. 159/2011.

4. La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, dal RUP con messa in mora di 15 giorni.

5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14 – Recesso

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Articolo 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120 comma 12 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti. L’allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Articolo 16 - Discordanze negli atti contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

3. Nel caso, infine, che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, disegni.

4. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

Articolo 17 – Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 (cinque) ed il 15 (quindici) per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Teramo.

3. È esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. La Stazione Appaltante, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento.

4. L'Appaltatore, previa informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, con la firma del presente contratto presta il proprio consenso alla raccolta dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione e correlato trattamento in relazione agli adempimenti connessi all'appalto in oggetto, nel rispetto dei principi e delle

regole concernenti le misure minime di sicurezza, per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato.

5. I dati personali possono essere oggetto di comunicazione, per le finalità sopra indicate e nei limiti consentiti dalla normativa, ad altre articolazioni organizzative del Comune di Silvi, nonché a soggetti pubblici e privati incaricati dall'Ente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 19 - Obblighi di riservatezza – Proprietà dei dati

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.

2. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

3. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

4. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al termine dell'appalto.

5. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri

clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Stazione Appaltante.

Articolo 20 - Incompatibilità

1. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, durante l'esecuzione del presente contratto, a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

4. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 21 - Elezione del domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune di Silvi (TE), Via G. Garibaldi n. 16.

2. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

Articolo 22 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, bolli, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2.Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile dell'Ufficio presso cui è stipulato il contratto.

4. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta con le modalità previste dall'art. 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici che, ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28.07.2023, si applica ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.

5. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di

esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Richiesto io Segretario comunale ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023, mediante utilizzo e controllo degli strumenti informatici su ventiquattro (n. 24) pagine a video.

Il presente contratto viene da me Segretario comunale letto alle parti contraenti, le Quali, da me richieste, lo dichiarano pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà ed insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Il presente atto viene da me ufficiale rogante conservato in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 -

L'APPALTATORE –

IL SEGRETARIO COMUNALE –